

colo 96. al 114. Vedi Decreto 12. Febbraio 1806. Tomo 3. c. 115.

Registro. Titolo 5. Obblighi particolari dalle Autorità sì Amministrative, che Giudiziarie, de' Notaj, ed Uffiziali Pubblici rispetto agli Atti non registrati. Dall' Articolo 116. al 125. Vedi Decreto 12. Febbraio 1806. Tomo 4. c. 3.

Registro. Titolo 6. degli Uffizj di Registro, dei Diritti esati in più od in meno, e delle contestazioni tra gli Uffiziali del Registro, ed il contribuente dall' Articolo 126. al 150. Vedi Decreto 12. Febbraio 1806. Tomo 4. c. 6.

Registro. Dazj, Testamenti, Quintello o Eredità; Istrumenti, Mezzetteria, ed altri aboliti. Vedi Decreto 25. Aprile 1806. Tomo 4. c. 29.

Registro. Quali caucioni abbiano a dare gli Uffiziali, e Conservatori. Vedi Decreto 25. Aprile 1806. Tomo 4. c. 31.

Registro. Regolamento per li Registri da tenersi. Vedi Decreto 25. Aprile 1806. T. 4. c. 32.

Registro. Responsabilità degl' Impiegati. Vedi Decreto 25. Aprile 1806. Tomo 4. c. 33.

Registri delle Nascite Matrimonj, e Morti. Vedi Regolamenti tre. Tomo 8. c. 44. 46. 98. 116.

Regno d' Italia. Diviso in Dipartimenti, Distretti, Cantoni, Comuni ec. con le loro Amministrazioni, Autorità Governative, Civili, Economiche, Uffizj, Rendite, Spese, e con le Tabelle della loro Popolazione; il tutto compreso in Titoli 3. Articoli 49. Vedi Legge 8. Giugno 1805. Tomo 13. carte 1. a 128.

Regolamento pei Nitri, e Polveri. Vedi Decreto 21. Maggio 1804. Tomo 5. c. 70.

Regolamento per gli Uffizj di Conservazione delle Ipoteche, ed è diviso in Titoli 7. con le sue Sezioni ogni Titolo, Contiene Articoli 130. Module de' Certificati 5. Vedi Decreto 19. Maggio 1806. Tomo 6. c. 65.

Regolamento Generale primo per attivazione in tutto lo Stato del Regno dei Registri delle Nascite
Tom. XVII. Num. 13.